



COMUNE DI NARCAO

PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

UFFICIO SERVIZIO SOCIALE

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 431/98, ART. 11. "ANNUALITA' 2026"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE RENDE NOTO

Che ai sensi dell'art. 11 della Legge del 09.12.1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno dell'accesso delle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 della Deliberazione della Giunta Regionale 36/36 del 09/07/2025 e Determinazione R.A.S. n. 2222 del 21/07/2026 e indetto il bando per l'individuazione dei beneficiari dei contributi di integrazione dei canoni di locazione.

Le domande dovranno essere presentate a pena di esclusione entro e non oltre il 30/09/2026 all'Ufficio Protocollo del Comune, preferibilmente mezzo email: ufficio.protocollo@comune.narcao.ci.it – protocollo@pec.comune.narcao.su.it;

Le domande daranno titolo a concorrere all'assegnazione del contributo relativo alle mensilità Gennaio – Dicembre dell'anno 2026.

Art. 1

Destinatari e requisiti per l'ammissione al concorso

Possono presentare domanda i cittadini che alla data di pubblicazione del bando abbiano i seguenti requisiti:

- Titolarità di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di Narcao e occupate a titolo di abitazione principale".
- Possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato o depositato presso l'Ufficio del Registro competente per la registrazione.
- Permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.
- Possesso di un regolare titolo di soggiorno (solo per gli immigrati extracomunitari).

Requisiti di carattere economico

Fascia A

a) ISEE corrente o ordinario (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 15.688,40), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74.

Fascia B

b) ISEE corrente o ordinario (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 16.828,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

Sono esclusi dai benefici

- I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- I nuclei familiari nei quali anche uno solo dei componenti risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non possa godere del bene;
- I nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- Gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989 n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Art. 2

Nucleo familiare

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello del richiedente, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223 e ss.mm.ii. apportate dal D.P.C.M. n. 242/2001

Art. 3

Richiesta di partecipazione e documentazione da allegare

Al fine di poter partecipare al presente bando i richiedenti dovranno produrre l'istanza di partecipazione nel seguente modo:

- utilizzando il modulo di domanda predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali, presentando in allegato copia della documentazione richiesta o dichiarando il possesso dei requisiti mediante autocertificazione;

L'istanza di partecipazione dovrà essere compilata in ogni sua parte.

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

All'istanza di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1)Copia del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato;
- 2)Copia della ricevuta di pagamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo anno, non scaduta al momento di presentazione della domanda;
- 3) In caso di contratto in regime di "cedolare secca", occorre copia della comunicazione attestante l'applicazione della stessa;
- 4)Copia del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima Regione (solo per gli immigrati extracomunitari);
- 5)Copia del modello ISEE in corso di validità;
- 6)Copia di un valido documento di identità del richiedente;
- 7)Copia del codice IBAN su cui accreditare il beneficio spettante che dovrà essere intestato/cointestato al richiedente. Non si accettano IBAN scritti a mano ma solo documenti stampati con intestazione della Banca/Posta.

Art. 4

Predisposizione degli elenchi dei beneficiari

L'Ufficio procederà all'istruttoria delle domande pervenute verificando il possesso dei requisiti minimi per poter partecipare.

Inoltre procederà alla predisposizione di due elenchi di beneficiari, uno per coloro che rientrano nella fascia A), uno per coloro che rientrano nella fascia B).

Art. 5

Formazione e pubblicazione degli elenchi degli ammessi e degli esclusi

Gli elenchi degli ammessi verrà approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Sociale e verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi entro i quali si potranno presentare eventuali ricorsi.

Art. 6

Determinazione della misura dei contributi

Al fine di individuare gli aventi diritto e rilevare il fabbisogno comunale delle risorse finanziarie, il Comune applica i criteri di cui alla su citata direttiva regionale.

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. LL.PP. del 07.06.1999 i Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi indicati nel precedente art. 1.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, ed il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

■ Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo Fascia A):

ISEE = € 10.000,00

Canone annuo effettivo = € 3.600,00

Canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00

Ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00 < € 3.098,74

■ Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo Fascia B):

ISEE = € 14.000,00

Canone annuo effettivo = € 5.880,00

Canone sopportabile = € 14.000,00 x 24% = € 3.360,00

Ammontare massimo del contributo = € 5.880,00 - € 3.360,00 = € 2.520,00 > € 2.320,00, contributo concedibile = € 2.320,00.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito vengono innalzati al 25%.

I cittadini che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati. Nel calcolo del fabbisogno, ciascun Comune dovrà tenere conto del canone di locazione annuale (ossia dovrà considerare il canone sostenuto nei mesi di residenza anche negli altri comuni) e dopo avere determinato il contributo, come illustrato nel presente articolo, dovrà parametrarlo al canone di locazione relativo al contratto di locazione nel proprio comune. Non potranno essere ammesse domande relative al medesimo periodo in Comuni differenti. In tali casi, l'utente dovrà esprimere l'opzione per una delle due domande entro i termini assegnati dal Comune, pena l'inammissibilità di entrambe le domande.

Esempio di calcolo dell'ammontare del contributo nel canone di contratto in due Comuni nel corso dell'anno:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00

Canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00

canone gennaio – marzo in Comune 1 = € 1.000,00

canone luglio – dicembre in Comune 2 = € 2.600,00
Totale canone annuo = 1.000,00 + 2.600,00 = 3.600,00
Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile.
Quindi: ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00
Contributo Comune 1 = $2.200,00 \times 1000 / 3600 = 611,11$
Contributo Comune 2 = $2.200,00 \times 2600 / 3600 = 1.588,89$

Art. 7

Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo concedibile e fatte salve disposizioni statali contrarie. Eventuali somme non liquidate al cittadino, perché già beneficiario di altro contributo, possono essere utilizzate per soddisfare il fabbisogno residuo degli altri aventi diritto.

Art. 8

Modalità e termini di presentazione delle domande

I moduli di domanda per la partecipazione al concorso sono disponibili presso l'ufficio relazioni con il pubblico del Comune e sul sito istituzionale dell'ente.

Le domande debitamente compilate e sottoscritte dovranno essere corredate da tutta la necessaria documentazione e dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune o mezzo e-mail ufficio.protocollo@comune.narcao.ci.it o pec: protocollo@pec.comune.narcao.su.it, entro e non oltre il 30/09/2026. Per le domande spedite tramite raccomandata A/R, farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Art. 9

Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D. P. R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

Art. 10

Disposizioni finali

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore.

La Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Emmi Frau